



Ordinanza sul numero d'identificazione delle imprese (OIDI)

Avamprogetto

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 26 gennaio 2011¹ sul numero d'identificazione delle imprese è modificata come segue:

Art. 9 cpv. 1 lett. n

¹ Nel registro IDI sono iscritte le seguenti caratteristiche addizionali:

- n. per le ditte individuali iscritte nel registro IVA, ma non nel registro di commercio: indicazione del fatto di aver dichiarato all'Amministrazione federale delle contribuzioni una cifra d'affari annuale di almeno 100 000 franchi, nonché data dell'ultimo aggiornamento di tale indicazione.

Art. 19 cpv. 1^{bis}

^{1bis} Il diritto di consultare le caratteristiche addizionali di cui all'articolo 9 capoverso 1 lettera n è riservato alle seguenti autorità:

- a. l'Ufficio federale del registro di commercio; e
- b. gli uffici cantionali del registro di commercio per le ditte individuali con indirizzo nel rispettivo Cantone.

II

La presente ordinanza entra in vigore il ...

RS

¹ RS 431.031

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio
Cassis

Il cancelliere della Confederazione, Walter
Thurnherr

Consultazione

Consultazione